

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA ARZIGNANO- MONTECCHIO MAGGIORE

C.I.G. 8832624FE4 C.U.I. L02441500242202100071 C.U.P. D27E13000090008

1. PREMESSE

1. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” di Vicenza (l’“**ULSS**” o la “**Concedente**”) ha ricevuto una proposta ad iniziativa privata (la “**Proposta**”), ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “**Codice appalti**”), dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da C.M.B. - Società cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, quale mandataria, e Siram S.p.a., Gelmini Cav. Nello S.p.a. - Impianti Tecnologici e Coopservice Soc.coop.p.a., in qualità di mandanti (il “**Promotore**”), avente ad oggetto una concessione di lavori - ossia di costruzione e gestione - (la “**Concessione**”), finalizzata al completamento ed alla gestione tecnica della nuova struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore dell’ULSS 8 (il “**Nuovo Ospedale**”).
2. A valle di attenta istruttoria e dopo aver conseguito i necessari pareri e approvazioni a livello regionale, l’ULSS ha dichiarato la fattibilità della Proposta con la delibera del Direttore Generale n. 1093 del 15 giugno 2021.
3. Con delibera a contrarre del Direttore Generale n. 1286 del 15 luglio 2021, la Concedente, dato atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 31 maggio 2021, che ha approvato gli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (il “**PFTE**”) dei lavori relativi al completamento del Nuovo Ospedale (i “**Lavori**”), facente parte della Proposta, e dell’avvenuta verifica e validazione del PFTE stesso, lo ha approvato, in linea tecnica ed economica, contestualmente deliberando - coerentemente con le previsioni dell’art. 32 del Codice appalti - di indire la presente procedura di gara (la “**Gara**”), secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice appalti, per l’affidamento della Concessione.
4. L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 171 del Codice appalti, nel rispetto delle previsioni articolate nel presente disciplinare di Gara (il “**Disciplinare**”).
5. Per l’espletamento delle operazioni di Gara, la Concedente farà ricorso alla piattaforma Sintel, il sistema telematico di proprietà di Aria S.p.A., soggetto aggregatore della Regione Lombardia (la “**Piattaforma**” o “**Sintel**”). L’accesso avverrà attraverso il seguente *link*: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.
Attraverso la Piattaforma, l’ULSS gestirà tutte le diverse fasi di Gara, segnatamente la pubblicazione dei documenti di Gara, la presentazione delle offerte, l’analisi e valutazione delle stesse e l’aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i partecipanti alla Gara.
6. Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sono contenute nel documento recante “*Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel*”, rinvenibile sul profilo del committente <https://www.aulss8.veneto.it/appalti.php>, nel quale sono descritte la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla Gara, le istruzioni di registrazione alla stessa e la forma delle comunicazioni da utilizzare. La documentazione ufficiale di Gara è disponibile all’interno della

Piattaforma, nonché è pubblicata in forma ufficiale sul profilo della ULSS, al seguente *link* <https://www.aulss8.veneto.it/appalti.php>.

7. Per accedere alla documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito *software* per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (il "**Codice Amministrazione digitale**"), disponibile sul sito <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>.
8. Il luogo di esecuzione della Concessione è il polo ospedaliero Arzignano-Montecchio Maggiore, sito nel comune di Montecchio Maggiore [codice NUTS ITH32].
9. Il responsabile del procedimento (il "**RUP**"), nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice appalti, è l'ing. Filippo Paccanaro – Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale Azienda Ulss 8 Berica, *e-mail* filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it.
10. Il bando di Gara (il "**Bando**") è stato pubblicato ai sensi della normativa vigente ed in particolar modo:
 - pubblicato in G.U.U.E. il 21/07/2021;
 - pubblicato sul profilo del committente;
11. CPV: 45215140-0 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.
12. Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al Bando, e/o ai restanti documenti di Gara, nonché differimento dei termini, saranno pubblicati entro un tempo congruo, secondo le modalità previste da legge, sulla Piattaforma.
13. È onere degli operatori economici ("**OE**"), che intendono partecipare alla Gara (i "**Concorrenti**" o il "**Concorrente**"), visitare la Piattaforma prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, per verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di Gara comprende:
 - A. il Bando;
 - B. il Disciplinare;
 - C. il Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione Veneto (il "**Protocollo di legalità**");
 - D. la documentazione tecnico-progettuale, giuridica ed economico-finanziaria facente parte della Proposta, segnatamente:
 - a) il PFTE, articolato negli elaborati indicati nel relativo indice;
 - b) il progetto dei servizi, costituito dal capitolato gestionale (il "**Gestionale**"), comprensivo della specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione del Nuovo Ospedale, suddiviso nei seguenti elaborati rubricati:
 - "*Coordinamento generale dei servizi*";
 - "*Servizio di manutenzione*";
 - "*Servizio energia*";
 - "*Servizio di manutenzione attrezzature elettromedicali e arredi*";
 - "*Servizi commerciali*";
 - c) la bozza di convenzione (la "**Convenzione**") e la matrice dei rischi ("**Matrice**"), redatte in conformità con quanto previsto dall'art. 183, comma 15, secondo periodo del Codice appalti e nel rispetto della metodologia prevista dall'art. 181, comma 4 del medesimo Codice. Alla Convenzione, inoltre, è allegato uno specifico elaborato - rubricato "*Meccanismo di rettifica del canone di disponibilità*" - (il "**Meccanismo**"), che disciplina la metodologia per la decurtazione del corrispettivo di disponibilità (il "**Corrispettivo di disponibilità**"), in caso di inadempimento contrattuale da parte del concessionario (il "**Concessionario**"), in fase di esecuzione della Convenzione;

- d) il cronoprogramma delle fasi attuative della Concessione;
- e) gli elaborati economico-finanziari, segnatamente:
 - il calcolo sommario della spesa;
 - il quadro economico di investimento, che riporta anche le spese sostenute per la predisposizione della Proposta, quantificate in € 1.769.270,75 (euro un milionesettecentosessantanove miladuecentosettanta/75), pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara;
 - gli elementi essenziali del piano economico e finanziario asseverato presenti nel documento "estratto di sintesi piano economico e finanziario" ("**PEF sintetico di Gara**");

2. Inoltre, al momento del sopralluogo, sarà messo a disposizione dei Concorrenti il progetto realizzativo di riferimento dell'intervento in costruzione della c.d. "*Fase I*" della realizzazione del Nuovo Ospedale, in formato editabile (il "**PE Realizzativo**"). Si precisa che il PE Realizzativo non fa parte della Concessione, né costituisce un documento di Gara. Si tratta, unicamente, di uno strumento utile alla redazione del progetto definitivo da inserire nell'offerta. Ai fini dell'offerta, la redazione del progetto definitivo deve considerare vincolanti solo le indicazioni del PFTE, posto a base di Gara.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla Gara e la relativa documentazione mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "**Comunicazioni procedura**" della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno **6 (giorni) giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ("**PEC**") inserito dai Concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

- 2. Le richieste devono riportare, chiaramente, l'oggetto della Gara, seguito dalla dicitura "*Richiesta chiarimenti*".
- 3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- 5. Si precisa che sono considerati validi, unicamente, i chiarimenti ricevuti tramite il predetto canale presente sulla Piattaforma. Solo i chiarimenti, correttamente inviati dagli OE e ricevuti dall'ULSS, ricevono risposta. Pertanto, in caso di mancato rispetto delle succitate condizioni, o di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la ULSS non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
- 6. Nei casi di comprovato malfunzionamento, e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, o nel caso in cui l'OE non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di PEC, la ULSS si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.
- 7. Tutte le richieste di chiarimenti e le relative risposte - in forma anonima - saranno consultabili sulla Piattaforma e pubblicate sul sito dell'ULSS nell'apposita sezione dedicata alla Gara, di cui al seguente *link*: <https://www.aulss8.veneto.it/appalti.php>.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Concedente e i Concorrenti hanno luogo, coerentemente con le prescrizioni del Codice appalti, a mezzo di strumenti elettronici. Le stesse, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione e le ammissioni ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC indicato nella fase di registrazione alla Piattaforma.

Tutte queste comunicazioni avverranno tramite la Piattaforma e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del Codice appalti, nei confronti del Concorrente.

2. Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del Codice appalti, i Concorrenti, aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea ("UE"), potranno utilizzare uno strumento di comunicazione analogo alla PEC.
3. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC indicato, o l'insorgenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate all'ULSS. Diversamente, la ULSS declina ogni responsabilità per il tardivo, o mancato, recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei ("RTT"), GEIE, aggregazioni di imprese di rete (le "Reti" o la "Rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli OE raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di:
 - a) consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli OE consorziati;
 - b) avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a tutti gli OE ausiliari;
 - c) subappalto, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori, ove già indicati.

3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione non è suddivisa in lotti in ragione dell'unitarietà dell'operazione, in coerenza con il modello procedimentale disciplinato dai periodi 10 e ss. del comma 15 dell'art. 183 del Codice appalti.
2. Costituiscono oggetto della Concessione, come meglio specificato nel Capitolato, nella Convenzione, nel PEF sintetico di Gara e nel PFTE, le seguenti prestazioni specifiche:
 - a) **Esecuzione dei Lavori**, segnatamente realizzazione dell'opera di completamento del Nuovo Ospedale risultante dall'insieme di lavori edilizi, o di genio civile, che saranno svolti a completamento dei lavori già in corso di esecuzione relativi alla c.d. "Fase 1" della realizzazione del Nuovo Ospedale. I Lavori compresi nella Concessione - che si riferiscono alla "Fase 2" di completamento del Nuovo Ospedale - sono articolati nella "Fase 2A" e nella "Fase 2B", quali descritte nel PFTE, secondo la seguente classificazione:

Classificazione dei Lavori:

Lavorazioni	Categoria	Classe	Importo	%	Tipologia	Qualific. Obblig.	SIOS	Indicazioni avvalimento e subappalto
Edifici civili e industriali	OG1	VIII	€23.668.402	41,35	Prevalente	SI	NO	A
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	VII	€14.540.634	25,40	Scorporabile	SI	NO	B
Impianti elettrici	OS 30	VII	€12.481.515	21,80	Scorporabile	SI	SI	D
Impianti idro sanitari	OS 3	IV-bis	€3.160.368	5,52	Scorporabile	SI	NO	B
Impianti di reti e telecomunicazioni	OS19	III-bis	€1.394.767	2,44	Scorporabile	NO	NO	C
Opere di ingegneria naturalistica	OG 13	III	€904.533	1,58	Scorporabile	SI	NO	B
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	III	€775.725	1,36	Scorporabile	SI	NO	B
Demolizioni	OS 23	II	€312.599	0,55	Scorporabile	NO	NO	C
	TOTALE		€57.238.543					

A: Prevalente. A qualificazione obbligatoria. Possibilità del subappalto, nel limite complessivo del 50% dell'importo del contratto.

B: Scorporabile, con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI. In assenza di qualificazione, obbligo di subappalto, nel limite complessivo del 50% dell'importo del contratto

C: Scorporabile, eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione, possibilità del subappalto, nel limite complessivo del 50% dell'importo del contratto

D: Scorporabile, con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI e con divieto di avvalimento. In assenza di qualificazione, possibilità di subappalto nel limite del 30% dell'importo della categoria, cumulabile con il 50% massimo di tutte le altre categorie.

b) Prestazioni riguardanti le attività di progettazione (il “Servizio di progettazione”):

- i. elaborazione, in fase di esecuzione della Concessione, del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei Lavori, comprese le eventuali varianti richieste ai fini del conseguimento di pareri ed autorizzazioni, o disposte dalla ULSS. Tali attività rientrano nell’oggetto della Concessione;
- ii. predisposizione di tutti gli elaborati per gli eventuali adempimenti volti all’acquisizione dei necessari permessi e nulla-osta da parte degli organismi/enti/società a ciò preposti, ai fini delle opere sulle reti fognarie, di approvvigionamento idrico, elettrico, gas, ecc., nonché di tutti gli elaborati necessari per il rilascio dell'autorizzazione sismica, e per eventuali variazioni catastali, certificazioni, certificato di agibilità, ecc.;
- iii. predisposizione degli elaborati denominati “*costruttivi*”, da collegare in fase di gestione dell’edificio con i sistemi di “*building automation*” offerti.

c) Attrezzature elettromedicali e arredi

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all’acquisto e all’installazione delle attrezzature elettromedicali e arredi, secondo quanto previsto nel Gestionale e nella Convenzione.

d) Servizi tecnici di disponibilità (il “Servizio di disponibilità”)

Il Concessionario è tenuto ad erogare - secondo quanto specificato nel Gestionale e nella Convenzione, anche in relazione alle rispettive modalità - i seguenti servizi, funzionali a garantire la disponibilità del Nuovo Ospedale, segnatamente:

- i. servizio di manutenzione;
- ii. servizio energia;

iii. servizio di manutenzione attrezzature elettromedicali e arredi.

e) Servizi commerciali

Inoltre, il Concessionario gestirà direttamente presso il Nuovo Ospedale, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni impartite dalla Concedente, i “**Servizi commerciali**”, secondo quanto previsto nel Gestionale e nella Convenzione.

In particolare, secondo quanto previsto nella sezione del Gestionale dedicata ai Servizi commerciali, gli stessi compendiano:

- i. il servizio di bar/caffetteria;
- ii. la gestione dei distributori automatici di generi alimentari;
- iii. eventuali altri servizi commerciali compatibili con l’attività ospedaliera.

L’offerta relativa ai Servizi commerciali deve, espressamente, prevedere che gli addetti preposti agli stessi siano adeguatamente e appositamente formati alla prestazione di tale tipologia di servizi in ambito ospedaliero.

f) Valore degli investimenti stimati nel PEF sintetico di Gara

L’investimento previsto nel PEF sintetico di Gara, comprensivo di oneri finanziari e spese capitalizzate, ammonta a € 70.770.830,00 (euro settantamilionisettecentosettantamilaottocentotrenta/00), IVA esclusa, così suddiviso:

- Totale lavori e oneri della sicurezza € 57.238.543,00;
- Arredi e Attrezzature € 5.311.850,00;
- Servizi d’ingegneria in PEF € 3.420.503,00;
- Totale altri costi capitalizzati € 4.799.934,00.

g) Valore e tipologia dei ricavi stimati nel PEF sintetico di Gara, ossia valore della Concessione

Il valore del Corrispettivo di disponibilità annuale, a regime, è ipotizzato pari a €9.375.728,00 (euro novemilionitrecentosettantacinquemilasettecentoventotto/00), IVA esclusa, a valori anno base. Il valore totale stimato della Concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice appalti, è pari a € 225.943.872,00 (euro duecentoventicinquemila- novecentoquarantatremila-ottocentosettantadue/00).

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.430.963,58 (euro un milionequattrocentotrentamilanovecentosessantatre/58), oltre IVA e **non è soggetto a ribasso**. L’importo posto a base di Gara comprende i costi della manodopera che la ULSS ha stimato pari ad €18.071.895,76 (euro diciottomilionisettantunomilaottocentonovantacinque/76).

3.1 CONTRIBUTO PUBBLICO

1. A garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione, è previsto il riconoscimento in favore del Concessionario di un contributo pubblico (il “**Contributo pubblico**”), erogato secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione, per un importo complessivo massimo pari ad € 34.500.00,00 (euro trentaquattromilionicinquecentomila/00) - pari al 48,75% (quarantotto virgola settantacinque per cento) del valore degli investimenti, secondo quanto previsto nel PEF sintetico di Gara.
2. L’erogazione del Contributo pubblico avverrà nella misura del 95% (novantacinque per cento) in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori (“**SAL**”), nella stessa percentuale che il singolo

SAL ha rispetto al valore complessivo dell'opera e nella misura del 5% (cinque per cento) al collaudo dei Lavori.

3. In ogni caso, si precisa che il valore del Contributo pubblico erogabile non potrà essere superiore al 49% (quarantanove per cento) del valore dell'investimento previsto da ciascun Concorrente, così come evidenziato nel proprio piano economico finanziario presentato nella documentazione di cui si compone l'offerta (il "PEF Offerto").

3.2 DURATA

1. La durata della Concessione è di 23 (ventitré) anni, non soggetti a ribasso in sede di offerta, decorrenti dalla data di stipula del contratto di Concessione.
2. Il cronoprogramma inserito nell'offerta deve specificare la durata delle fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e gestione, che è, attualmente, fissata in 20 (venti) anni e 7 (sette) mesi. Si richiede, inoltre, di evidenziare, nel PEF Offerto, la durata di 8 (otto) anni di gestione del servizio di manutenzione attrezzature elettromedicali e arredi.

3.3 OPZIONI E RINNOVI

1. Non sono previsti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli OE, anche se stabiliti in altri Stati membri dell'UE, possono partecipare alla Gara in forma singola, o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del Disciplinare.
2. Agli OE stabiliti in Stati non facenti parte dell'UE, si applicano le disposizioni articolate nell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ("AAP") o negli accordi di libero scambio eventualmente sottoscritti dall'Italia o, in difetto, quelle declinate nel Disciplinare e nel Codice appalti in relazione agli OE aventi sede negli Stati membri dell'UE.
3. Ai Concorrenti organizzati in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice appalti.
4. L'art. 48, comma 7 del Codice appalti fa divieto agli OE di partecipare alla Gara in più di un RTI, o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare in forma individuale, laddove partecipino alla Gara in forma aggregata.
5. I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice appalti:
 - a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla Gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla Gara sia il consorzio, sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - b) qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice appalti, quest'ultimo indicherà in offerta il consorziato esecutore.
6. Le Reti, ex art. 45, comma 2, lett. f) del Codice appalti, rispettano la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto)**, la Rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra gli OE retisti per la partecipazione alla Gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) **nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, la Rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra gli OE retisti per la partecipazione alla Gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- c) **nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di un organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, la Rete partecipa nella forma del RTI costituito, o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3, del 23 aprile 2013).
7. **Per tutte le tipologie di Rete**, la partecipazione congiunta alle gare ad evidenza pubblica deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto di Concessione.
 8. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio, di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice appalti, ovvero da una *sub*-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una Rete.
 9. In tale ultimo caso, se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della *sub*-associazione. Se, invece, la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o è sprovvista di un organo comune, il ruolo di mandataria della *sub*-associazione è conferito agli OE retisti, partecipanti alla Gara, mediante mandato, come sancito dall'art. 48, comma 12 del Codice appalti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
 10. All'OE che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice appalti, vigenti al momento della pubblicazione del Bando.

5. REQUISITI GENERALI

1. Sono **esclusi** dalla Gara i Concorrenti per i quali sussistono le cause di cui all'art. 80 del Codice appalti o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Sono, comunque, **esclusi** i Concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
3. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al presente articolo del Disciplinare devono essere posseduti da parte di ciascun OE, o dalla Rete medesima, ove questa abbia soggettività giuridica, secondo quanto previsto dal D.L. n. 5, del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, con la L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. (il "**DL 5/2009**").
4. Devono, ad ogni modo, essere indicati tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità, o l'affidabilità, del Concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla ULSS il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.
5. Gli OE operanti nei settori a rischio di infiltrazione - individuati, da ultimo, con D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha aggiornato la lista delle attività esposte a rischio di infiltrazione, cui all'art. 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - devono, inoltre, possedere, **pena l'esclusione dalla Gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'OE ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in data antecedente alla presentazione dell'offerta (cfr. Circolare Ministero dell'Interno, prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

6. **A pena di esclusione dalla Gara**, gli OE devono espressamente accettare di aderire al Protocollo di legalità.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti, **a pena di esclusione dalla Gara**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dai seguenti articoli del Disciplinare. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCpass, in conformità alle prescrizioni della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. I Concorrenti, ovvero ciascun OE, laddove la partecipazione alla gara avvenga in forma associata, devono essere in possesso dell'iscrizione alla CCIAA della provincia in cui hanno sede, e/o ordine professionale, o - per Concorrenti che non hanno sede in Italia - analogo registro dello Stato di residenza, per le attività che intendono assumere ai fini dell'esecuzione della Concessione.
2. Inoltre, per quanto riguarda
 - a) le società cooperative: è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative;
 - b) i consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice appalti: occorre l'indicazione degli estremi di iscrizione nel relativo albo.
3. Per gli OE non residenti in Italia, si applica l'art. 83, comma 3, secondo periodo del Codice appalti.
4. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, il requisito, di cui al presente articolo del Disciplinare, deve essere posseduto da ciascun OE:
 - a) raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE;
 - b) consorziato per cui il consorzio concorre, e consorzio, nel caso dei consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti;
 - c) aderente al contratto di rete indicato come esecutore, e Rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, secondo quanto previsto dal DL 5/2009.
5. Per la comprova del requisito, la ULSS acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'OE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione dalla Gara**, dei requisiti economici e finanziari, di cui all'art. 95, lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (il "**Regolamento appalti**") - ancora vigente in virtù del richiamo contenuto all'art. 216, comma 14 del Codice Appalti - ossia:
 - a) aver conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore a € 7.077.080,00 (euro settemilionesettantasettemilaottanta/00), pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara, di cui all'art. 3 del Disciplinare;
 - b) essere in possesso di un capitale sociale non inferiore a € 3.538.541,5 (euro tremilionicinquecentotrentottomilacinquecentoquarantuno/5), pari ad un ventesimo del valore dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara, di cui all'art. 3 del Disciplinare. Il capitale sociale deve essere interamente versato alla data di presentazione dell'offerta e desumibile dal certificato della CCIAA. Quest'ultimo requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

2. Laddove il valore dell'investimento previsto dal Concorrente sia superiore a quello previsto nel PEF sintetico di Gara, i requisiti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, devono essere calcolati in base all'entità dell'investimento previsto nell'offerta, così come comprovato dal PEF Offerto ivi accluso.
3. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, ciascuno degli OE aggregati, riuniti o consorziati o retisti (in casi di Rete non costituita in Rete soggetto) deve possedere una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, fermo restando che l'OE designato come mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
4. La comprova dei requisiti, di cui al presente articolo del Disciplinare, è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII, parte I del Codice appalti:
 - a) per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
 - b) per gli OE costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OE che abbiano iniziato l'**attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A. Requisiti esperienziali

1. I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione dalla Gara**, dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa, di cui all'art. 95, lett. c) e d) del Regolamento appalti, ossia:
 - a) aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni prestazioni affini al Servizio di disponibilità - ossia, indifferentemente, relativi a servizi di manutenzione, servizio energia o servizio di manutenzione attrezzature elettromedicali e arredi -, per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara, di cui all'art. 3 del Disciplinare, ossia € 3.538.541,5 (euro tremilionicinquecentotrentottomilacinquecentoquarantuno/5);
 - b) aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni almeno un servizio affine al Servizio di disponibilità, come sopra identificato, per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara, di cui all'art. 3 del Disciplinare, ossia € 1.415.416,6 (euro unmilionequattrocentoquindicimilaquattrocentosedici/6).
2. Ai fini dei requisiti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, sono considerate prestazioni affini quelle relative alla manutenzione e gestione di:
 - fabbricati;
 - macchinari e apparecchiature elettriche;
 - impianti elettrici e termici;
 - macchinari e apparecchiature elettromeccaniche ovvero elettromedicali.
3. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, i Concorrenti possono incrementare i requisiti, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6.2, comma 1 del Disciplinare, nella misura pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte.
4. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva:
 - a) il requisito, di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, deve essere posseduto complessivamente dal Concorrente;
 - b) il requisito, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo del Disciplinare, non è, di converso, frazionabile e deve essere posseduto per intero da almeno un OE all'interno della compagine del Concorrente, non necessariamente la mandataria.

5. Si precisa che la dimostrazione del possesso dei requisiti in misura maggioritaria, da parte della mandataria, è limitata al possesso dei requisiti di tipo economico-finanziario, indicati all'art. 6.2, comma 1 del Disciplinare.
6. La comprova dei requisiti, di cui al presente articolo del Disciplinare, è fornita secondo le disposizioni *ex art.* 86 ed Allegato XVII, parte II del Codice appalti. In particolare, in caso di prestazioni erogate a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, o committenti privati, il requisito esperienziale deve essere comprovato mediante una delle seguenti modalità:
 - a) originale, o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; o
 - b) (per i soli committenti privati) copia conforme delle fatture o delle scritture contabili.

B. Requisiti per l'esecuzione dei Lavori

1. I Lavori devono essere realizzati dal Concessionario, nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
 - a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante imprese collegate o in una relazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche ricorrendo al subappalto, *ex art.* 174 del Codice appalti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare; oppure
 - b) tramite appalti affidati a terzi, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del Codice appalti.
2. Laddove il Concorrente intenda svolgere i Lavori con la propria organizzazione, deve produrre, **a pena di esclusione dalla Gara**, in originale o copia conforme, l'attestazione SOA, di cui agli artt. 84 del Codice appalti e 61 del Regolamento appalti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 216, comma 14 del Codice appalti e 60 e ss. del Regolamento appalti medesimo, che documenti - nel limite dei Lavori eseguiti direttamente - il possesso - in capo al Concorrente stesso, o, comunque, all'OE incaricato dell'esecuzione, in qualità di realizzatore (l'"**OR**") - della qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, secondo quanto previsto nella tabella, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Disciplinare.
3. Inoltre, per la qualificazione relativa ai Lavori, è necessario possedere il seguente requisito di capacità economica, il cui possesso deve essere specificato nel DGUE, Parte IV, sezione B: aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 (due virgola cinque) volte l'importo dei Lavori risultante dalla tabella, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Disciplinare. Il requisito dell'attività diretta è comprovato:
 - a) da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA, e
 - b) con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. Il requisito dell'attività indiretta è attribuito in proporzione alle quote di partecipazione dell'OR ai consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) ed c), del Codice appalti, e alle società fra imprese riunite dei quali l'OE stesso fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati, in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. In caso di OR in forma plurisoggettiva, si applica l'art. 92 del Regolamento appalti.
6. Gli OR stabiliti negli altri Stati membri dell'UE, di cui all'art. 45, comma 1 del Codice appalti, qualora non siano in possesso dell'attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II e dall'art. 62 del Regolamento appalti, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

7. In relazione alle categorie SOA super-specialistiche - segnatamente OS30 -, si applicano le previsioni di cui al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, rubricato “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”. Sul tema, si veda anche la Deliberazione ANAC 15/1/2020 n. 37.

C. Requisiti per l’esecuzione del Servizio di progettazione

1. In relazione al Servizio di progettazione, le classi e categorie dei Lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e ss.mm.ii., sono di seguito riportate:

CATEGORIE D’OPERA	ID. OPERE DM 17/06/2016		CAT. L. 143/49	IMPORTO LAVORI (€)
	Codice	Grado di complessità		
EDILIZIA OPERE EDILI	E10	1,2	I/d	16.023.788,00
EDILIZIA OPERE ESTERNE	E19	1,2	I/d	904.533,00
STRUTTURE	S03	0,95	I/g	8.732.938,00
IMPIANTI IDRO-SANITARI	IA01	0,75	III/a	3.160.368,00
IMPIANTI MECCANICI	IA02	0,85	III/b	14.540.634,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	IA04	1,3	III/c	13.876.282,00
TOTALE				57.238.543,00

- Unità stimate per l’esecuzione delle attività di progettazione: 7 (sette).

2. Il Concorrente deve disporre, ai sensi dell’art. 46 del Codice appalti, di un OE - anche in forma plurisoggettiva - abilitato alla progettazione (l’“**OP**”), attraverso:
- il proprio *staff* tecnico, ai sensi dell’art. 79, comma 7 del Regolamento appalti, annotato sull’attestazione SOA (di norma con le parole “*Qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione*”), per la classifica non inferiore a quella indicata nella tabella di cui al comma 1 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare (l’“**OP interno**”);
 - l’associazione in raggruppamento temporaneo con uno, o più, OP, anche riuniti tra loro in *sub*-raggruppamento temporaneo di professionisti (“**RTP**”), ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice appalti (l’“**OP associato**”);
 - l’indicazione di uno, o più, OP (l’“**OP indicato**”), cui affidare il Servizio di progettazione.
3. Nel caso in cui l’OP interno non sia in possesso, integralmente, dei requisiti richiesti per le attività comprese nel Servizio di progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la progettazione di classifica adeguata, oppure possieda

un'attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla Gara anche associando un altro OE in possesso della SOA per costruzione e progettazione in possesso dei requisiti previsti dal presente art. 6.3.C. del Disciplinare. Ai fini del raggiungimento di tali requisiti, si tiene conto di quelli posseduti dall'OP interno, se del caso, unitamente ai requisiti posseduti dall'OP associato o da quello indicato. In ogni caso, il Concorrente deve espressamente indicare, nominativamente, il/i soggetto/i che firmerà/anno gli elaborati progettuali, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

4. In applicazione delle Linee Guida n. 1, sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, adottate dall'ANAC il 13 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (le "**LG Progettazione**"), l'OP deve essere in possesso dei seguenti requisiti, segnatamente:
- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice appalti, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo pari ad € 2.175.004,00 (euro duemilionicentosestantacinquemilaquattro/00);
 - b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice appalti, relativi ad interventi riconducibili ad ognuna delle classi e categorie di Lavori indicate alla tabella, di cui al comma 1 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore 1,5 (uno virgola cinque) volte l'importo stimato dei Lavori, risultante dal PFTE, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie dei lavori relative al Servizio di progettazione, indicate alla tabella di cui al comma 1 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare;
 - c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni di 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice appalti, relativi ad interventi riconducibili ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, indicate alla tabella, di cui al comma 1 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferito a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto della Concessione. Tale requisito non è frazionabile e, pertanto, i 2 (due) servizi richiesti per ciascuna classe e categoria di progettazione devono essere stati realizzati per intero da un unico OE;
 - d) per gli OE organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), aver impiegato un numero medio annuo del personale tecnico, negli ultimi 3 (tre) anni, espresso in termini di risorse a tempo pieno (*Full Time Equivalent, FTE*), pari a 10 (dieci) unità. A tal fine, sono computati i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - e) per i professionisti singoli e associati, aver impiegato un numero di unità minime di tecnici, espresso in termini di risorse a tempo pieno (*Full Time Equivalent, FTE*), pari a 10 (dieci) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. A tal fine, sono computati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino i progetti, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano

- fatturato nei confronti dell'OP una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- f) l'OP, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice appalti, non deve incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità, e/o divieto di partecipazione, previsti dall'art. 24, comma 7 del Codice appalti;
 - g) nel caso di società di ingegneria, si applica l'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016 e ss.mm.ii. (il "**DM 263/2016**");
 - h) nel caso di società di professionisti, si applica l'art. 2 del DM 263/2016;
 - i) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applica l'art. 5 del DM 263/2016.
5. Si precisa che, per ciascun servizio, utilizzato a comprova dei requisiti, deve indicarsi il committente, la prestazione svolta, il tipo e l'importo dell'opera, i tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, i tempi e il livello di realizzazione dei Lavori. Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.
 6. Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota, o la parte, del servizio realizzato dall'OP dichiarante, in proporzione alla quale sarà valutato l'importo dei Lavori corrispondenti ai fini della verifica del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione in capo all'OP.
 7. Le società, di cui al comma 1 dell'art. 46 del Codice appalti, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. La disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34/2013 e ss.mm.ii.
 8. Inoltre, l'OP deve essere in possesso della polizza assicurativa professionale, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 83, comma 4, lett. c) e comma 5-*bis* del Codice appalti, a copertura della propria responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni correlate alle attività di progettazione che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, che abbiano determinato a carico della Concedente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza professionale deve avere un massimale di importo pari a quello del Servizio di progettazione, quale risultante dal quadro economico di investimento facente parte dei documenti di Gara. Laddove la polizza posseduta abbia un importo inferiore, l'OP deve produrre l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa, in caso di aggiudicazione.
 9. In caso di partecipazione dell'OP in forma di consorzio o RTP:
 - a) i requisiti finanziari e tecnici, di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare, devono essere posseduti cumulativamente dal RTP;
 - b) il requisito, di cui alla lett. c) del comma 4 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare, non è divisibile e deve essere posseduto integralmente da un unico OE;
 - c) la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico impiegato da tutti i partecipanti al RTP, deve dimostrare il possesso dei requisiti necessari in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante;
 - d) la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro-quota rispetto all'importo totale;
 - e) ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice appalti, i requisiti, di cui alle lett. da a) ad e) del comma 4 del presente art. 6.3.C. del Disciplinare, possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti

maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

10. La comprova dei requisiti, di cui all'art. 6.3.C. del Disciplinare, è fornita secondo le disposizioni ex art. 86 ed Allegato XVII del Codice appalti. In particolare, in caso di prestazioni erogate a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e committenti privati mediante una delle seguenti modalità:
 - a) originale, o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; o
 - b) (per i soli committenti privati) copia conforme delle fatture o delle scritture contabili.

7. AVVALIMENTO

1. In attuazione dell'art. 89 del Codice appalti, il Concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti, di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del Disciplinare, avvalendosi dei requisiti e/o dell'attestazione SOA di un altro OE.
2. A tal fine, il Concorrente e l'OE ausiliario devono allegare, in sede di presentazione dell'offerta, tutta la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del Codice appalti.
3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice appalti, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
4. Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice appalti, **a pena di esclusione dalla Gara**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla Gara sia l'ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti.
7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando la segnalazione all'ANAC in applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice appalti.
9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice appalti, al Concorrente di sostituire l'ausiliaria.
10. In qualunque fase della Gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede, per iscritto, al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla Gara.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. In conformità all'art. 184 del Codice appalti, il Concessionario dovrà costituire, dopo l'aggiudicazione, una società di progetto (la "**Società di progetto**"), in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, anche consortile, il cui capitale sociale dovrà avere un ammontare minimo non inferiore al 5% (cinque per cento) del valore dell'investimento previsto nell'offerta.
2. Si precisa che il subentro della Società di progetto non necessita di approvazione, o autorizzazione, da parte della Concedente.

9. SUBAPPALTO

1. All'atto dell'offerta, il Concorrente indica le parti di prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 174 del Codice appalti.
2. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Successivamente all'aggiudicazione, e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della Convenzione, il Concessionario indica all'ULSS i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei Lavori, o nei servizi, in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario, in ogni caso, comunica all'ULSS ogni modifica di tali informazioni, intercorsa durante la fase di esecuzione della Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei Lavori, o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

10. GARANZIE DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

1. L'offerta è corredata da:
 - a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice appalti, e
 - b. una cauzione *ex art.* 183, comma 13 del Codice appalti.
2. Le garanzie previste dal presente articolo del Disciplinare devono essere intestate alla Concedente, specificando la relativa causale.

A. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata dalla **garanzia provvisoria**, definita dall'art. 93 del Codice appalti, pari a €1.415.416,6 (euro unmilionequattrocentoquindicimilaquattrocentosedici/6), corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo degli investimenti risultanti dal PEF sintetico di Gara. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice appalti. La garanzia è completa della dichiarazione di impegno - da parte di un istituto bancario, o assicurativo, o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice appalti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, *ex art.* 93, comma 8 del Codice appalti, in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese, RTI o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. In conformità alle prescrizioni dell'art. 93, comma 6 del Codice appalti, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a qualsiasi fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa secondo gli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il "**Codice antimafia**"). Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla Gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice appalti, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, come sancito dall'art. 89, comma 1 del Codice appalti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è prestata, a scelta del Concorrente, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Codice appalti.

5. I Concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti *internet*:
 - a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
 - b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
 - c) http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp.
6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli OE del costituito/constituendo RTI, o consorzio ordinario, o GEIE, ovvero a tutti gli OE retisti, che partecipano alla Gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo 1.1., approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31, contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*" (il "**DM Garanzie**");
 - d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - ii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii) l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della ULSS;
 - f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove assunto dal medesimo garante;
 - g) riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Concedente;
 - i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice appalti, su richiesta della Concedente, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - a) in originale o in copia autentica, conformemente al dettato dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (il "**DPR 445/2000**");
 - b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del Codice Amministrazione digitale, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del Codice Amministrazione digitale. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del Codice Amministrazione digitale), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del Codice Amministrazione digitale).
8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice appalti.
10. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere del Concorrente dimostrare che tali documenti siano stati redatti e sottoscritti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
11. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore, o priva di una, o più, caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
12. Non è sanabile - e, quindi, è **causa di esclusione dalla Gara** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

B. GARANZIA EX ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE APPALTI

1. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, anche da un'ulteriore cauzione, pari ad € 1.769.270,75 (euro un milionesettecentosessantannovemiladuecentosettanta/75), ossia pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento previsto nel PEF sintetico di Gara.
2. L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice appalti. Questa garanzia deve essere costituita secondo le stesse modalità della garanzia provvisoria, di cui al punto A del presente articolo del Disciplinare ed è posta a tutela del pagamento delle spese, rispettivamente, della Proposta o dell'offerta, per il caso in cui sia, o meno, esercitato il diritto di prelazione, di cui all'art. 23 del Disciplinare.

11. SOPRALLUOGO

1. Stante la complessità dell'oggetto della Concessione, anche a causa delle specifiche progettuali che caratterizzano i Lavori, i quali dovranno integrarsi con quelli già in corso di esecuzione sulla Fase 1 di realizzazione del Nuovo Ospedale, il sopralluogo è obbligatorio, conformemente alle indicazioni dell'art. 79, comma 2 del Codice appalti. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione dalla Gara**.
2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it e deve riportare i seguenti dati del Concorrente: nominativo, recapito telefonico, recapito indirizzo *e-mail* e indirizzo *PEC*, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
3. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le **ore 13.00** del giorno **03/09/2021**.
4. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai Concorrenti con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
5. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'OE, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti.
6. La Concedente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
7. In caso di **RTI o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Reti, di cui all'art. 4, comma 6, lett. a) e b) del Disciplinare e, se costituite in RTI, di cui alla lett. c) del medesimo articolo**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli OE raggruppati, aggregati in Rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
8. In caso di **RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, Rete, di cui all'art. 4, comma 6, lett. c) del Disciplinare, non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo può essere effettuato da

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli OE raggruppati, aggregati in rete o consorziati, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti OE. In alternativa, l'OE raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

9. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice appalti, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio stesso, oppure dall'OE consorziato indicato come esecutore.
10. La mancanza del certificato rilasciato dalla Concedente, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio, *ex art.* 83, comma 9 del Codice appalti, purché il sopralluogo sia avvenuto entro i termini previsti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. Come previsto dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021*", i Concorrenti effettuano, **a pena di esclusione dalla Gara**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), con le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC, nella sezione "*Portale pagamenti*" al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la ULSS accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, come previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice appalti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la ULSS esclude il Concorrente dalla Gara, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Per partecipare alla Gara, gli OE interessati dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al seguente *link*: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eproccdata/sintelSearch.xhtml>, accedendo alla Piattaforma ed individuando la Gara utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione *help-guide* e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet).
2. Il plico di offerta è costituito da tre "buste" telematiche, rispettivamente:
 - "A - Documentazione amministrativa"
 - "B - Offerta tecnica"
 - "C - Offerta economica".
3. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata (c.d. "*step*").
4. Il Concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
 - a. caricamento sulla Piattaforma dei documenti - in formato pdf e, laddove indicato, comprensivi di firma elettronica - richiesti;
 - b. invio dei medesimi unitamente a quelli generati dalla Piattaforma.
5. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i *file* che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).

6. La Piattaforma consente al Concorrente di predisporre l'offerta in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e l'*upload* dei *file* richiesti in apposite aree del sistema dedicate al singolo Concorrente.
7. La fase, di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo del Disciplinare, da sola, non concretizza invio dell'offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al Concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del Concorrente medesimo.
8. La fase, di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo del Disciplinare, se completata, formalizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al Concorrente e sono stati confermati tramite firma degli *hash* - codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti - riguardanti i singoli *file*. Con la sottoscrizione di tali codici *hash*, il Concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta, di cui attesta di aver controllato integrità e leggibilità.
9. L'invio della documentazione dovrà avvenire, **a pena di esclusione dalla Gara, entro le ore 13 del giorno 30/09/2021, esclusivamente** per il tramite della Piattaforma e nel rispetto della procedura guidata.
10. In ogni caso, è responsabilità dei Concorrenti l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel Bando. La Piattaforma non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo *step* "*Invia offerta*" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. Il semplice caricamento della documentazione sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta.
11. Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta, si specifica che:
 - a. è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del relativo sistema per tempo;
 - b. è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale controllare il contenuto dei documenti caricati sulla Piattaforma, verificandone l'integrità, successivamente al loro caricamento, allo *step* "*Riepilogo ed invio dell'offerta*" del percorso guidato "*Invia offerta*", prima dell'effettivo invio dell'offerta. È, altresì, possibile - nonché consigliato - controllare detti documenti, successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "*Storia offerte*", fermo restando la loro non sostituibilità ed immodificabilità una volta decorso il termine perentorio per la presentazione delle offerte.
12. In ogni caso, la Piattaforma darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell'offerta all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.
13. La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma è a totale ed esclusivo carico del Concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Concedente ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto. La ULSS si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.
14. La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica trasmesse dal Concorrente sulla Piattaforma sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o *file* denominati "*buste telematiche*" amministrative, tecniche, economiche).

15. In caso di partecipazione alla Gara in forma associata, RTI costituito o costituendo, Rete, consorzio, GEIE, sarà l'impresa mandataria, o designata tale, ad utilizzare ed operare sulla Piattaforma, come unico soggetto abilitato alla stessa.
16. Il Concorrente dovrà procedere al caricamento della documentazione nei primi tre *step* previsti, ossia per le tre buste segnatamente, Busta A-documentazione amministrativa, Busta B-offerta tecnica, Busta C-offerta economica, come di seguito descritte.
17. Una volta caricata la documentazione richiesta, il Concorrente dovrà procedere allo *step* 4 del percorso "*Invia offerta*", ossia:
 - a. scaricare il *file* "*firma digitale dell'offerta*", ossia il documento d'offerta in formato pdf, ricognitivo delle informazioni immesse a sistema, compresi i codici *hash*;
 - b. sottoscrivere, digitalmente, il predetto documento, una volta verificata la correttezza dei dati ivi contenuti. Tale *file* non è modificabile, **a pena d'esclusione dalla Gara**, in quanto eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;
 - c. allegare tale documento, una volta sottoscritto, quale elemento essenziale dell'offerta.
18. Il *file*, di cui al comma 17 del presente articolo del Disciplinare, è sottoscritto dal legale rappresentante, o persona munita da comprovati poteri di firma. In caso di partecipazione in forma aggregata, valgono le indicazioni, riportate all'art. 15.1 del Disciplinare, in relazione alla sottoscrizione della domanda di partecipazione. Ove sia richiesta la firma dei legali rappresentanti di più OE, ciò può avvenire con più firme, in un unico documento, o con più documenti identici, ciascuno sottoscritto da un OE.
19. A seguito dell'*upload* del documento, di cui al comma 17 del presente articolo del Disciplinare, il Concorrente può passare allo *step* 5 - "*Riepilogo ed invio dell'offerta*", del percorso "*Invia offerta*", per completare la presentazione effettiva dell'offerta entro il termine perentorio stabilito.
20. La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del Concorrente nella propria area dedicata non implica, né può essere considerato equivalente a, l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione. L'invio della stessa avviene mediante l'ultimo *step* - "*Riepilogo ed invio dell'offerta*", cliccando sulla funzione "*invia offerta*", a conclusione del percorso di sottomissione.
21. In merito alle diverse modalità di aggregazione e di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese.
22. Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia, o in uno dei Paesi dell'UE, le dichiarazioni sostitutive si redigono secondo le prescrizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per i Concorrenti non aventi sede legale in uno degli Stati Membri dell'UE, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
23. Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese in ossequio agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore.
24. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
25. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
26. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice appalti.

27. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo responsabilità del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
28. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice appalti.
29. Le offerte tardive sono escluse, in quanto irregolari, come prescritto dall'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice appalti.
30. Non saranno accettate offerte condizionate, parziali, plurime o alternative.
31. L'offerta vincola il Concorrente, secondo l'art. 32, comma 4 del Codice appalti, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la sua presentazione.
32. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di Gara siano ancora in corso, la Concedente potrà richiedere ai Concorrenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice appalti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di Gara fino all'ulteriore data. Il mancato riscontro alla richiesta della Concedente sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla Gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice appalti.
2. Costituiscono "*irregolarità essenziali non sanabili*" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto, o del soggetto responsabile della stessa. Di converso, laddove non vi sia una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o irregolarmente prodotta, era finalizzata si tratta di "*irregolarità essenziali sanabili*". La successiva correzione, o integrazione documentale, è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
3. A titolo esemplificativo, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'OE dimostrare che tali documenti siano costituiti in data antecedente il termine di scadenza della presentazione delle offerte.
4. Ai fini della sanatoria, la Concedente assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate, o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
5. Ove il Concorrente produca dichiarazioni, o documenti, non perfettamente coerenti con la richiesta, la Concedente può chiedere ulteriori precisazioni, o chiarimenti, fissando un termine perentorio, **a pena di esclusione dalla Gara.**
6. In caso di inutile decorso del termine, la Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla Gara.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice appalti, è facoltà della Concedente invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. **Il mancato riscontro alle richieste della Concedente sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione.**
8. È, inoltre, ammesso il soccorso c.d. procedimentale, relativo alla documentazione dell'offerta, nella misura in cui non costituisca una modifica sostanziale o un'integrazione dell'offerta stessa.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. La busta telematica “*A-Documentazione amministrativa*” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, di cui all’art. 15.3.1 del Disciplinare, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. Al primo *step* del percorso guidato “*Invia offerta*”, con riferimento alla documentazione amministrativa, è necessario predisporre i documenti previsti alla presente sezione in una cartella compressa, non firmata digitalmente, in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti *software* di compressione dati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella (100 MB) non sia sufficiente, il Concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle altre cartelle all’uopo messe a disposizione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione è redatta sulla base del Modello A allegato al Disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
2. Il Concorrente indica la forma singola, o associata, con la quale partecipa alla Gara (impresa singola, consorzio, RTI, Rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in forma aggregata, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun OE (mandatario/mandante, capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti, il consorzio indica il consorziato, o i consorziati, per cui concorre alla Gara: in mancanza di indicazione, si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda è sottoscritta digitalmente:
 - a) nel caso di RTI, o consorzio ordinario, costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - b) nel caso di RTI, o consorzio ordinario, non ancora costituiti, da tutti gli OE, che costituiranno il RTI, o consorzio;
 - c) nel caso di Rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. In particolare:
 - i) **se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater* del DL 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo organo comune;
 - ii) **se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater* del DL 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’organo comune, nonché da ognuno degli OE aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara;
 - iii) **se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’OE aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del RTI da costituirsi, da ognuno degli OE aderenti al contratto di rete che partecipa alla Gara.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo, nonché da ognuno degli OE consorziati per cui il consorzio partecipa alla Gara.
7. Il Concorrente allega:
 - a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

- b) (se la documentazione è sottoscritta da un procuratore) copia conforme all'originale della procura, o della visura camerale del Concorrente, dalla quale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al sottoscrittore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il Concorrente compila, e sottoscrive digitalmente, il DGUE, di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo il modello allegato al presente Disciplinare, come di seguito indicato. L'OP eventualmente associato, o indicato, deve predisporre un autonomo DGUE.

Istruzioni per la compilazione del DGUE

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il Concorrente rende tutte le informazioni relative alla Gara.

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il Concorrente indica la denominazione dell'OE ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

- **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il Concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

- **Parte III – Motivi di esclusione**

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 del Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale, di cui all'art. 6.1 del Disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui all'art.6.3 del Disciplinare e il requisito di cui all'art. 6.3. B, commi 3 e 4 del Disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica, di cui all'art. 6.3 del Disciplinare.

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. **Il DGUE deve essere presentato:**

- a) nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli OE che partecipano alla Gara in forma congiunta;
- b) nel caso di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera Rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice appalti, dal consorzio, e dai consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre;
- d) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice appalti, devono riferirsi anche ai soggetti di

cui all'art. 80, comma 3 del Codice appalti, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

1. Ciascun Concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando il Modello B allegato al Disciplinare.
2. **I Concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e ss.mm.ii.**, dichiarano, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiarano di non partecipare alla Gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del medesimo art. 186-bis, comma 6.

15.3.2 Documentazione a corredo

1. Il Concorrente allega, altresì:
 - a) PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016. Si specifica che la presentazione del PASSOE non è a pena di esclusione in sede di offerta. Tuttavia, il PASSOE è necessario per la successiva verifica del possesso dei requisiti e, in tale fase, la sua mancanza **comporta l'esclusione**;
 - b) documentazione relativa all'avvalimento (*eventuale*): in caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del Codice appalti, il Concorrente, per ciascun OE ausiliario, allega:
 - i. DGUE, a firma dell'OE ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - ii. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 1 del Codice appalti, sottoscritta dall'OE ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il Concorrente e verso la Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Convenzione, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - iii. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 del Codice appalti, sottoscritta dall'OE ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla Gara in proprio o come associata o consorziata di altri Concorrenti;
 - iv. originale, o copia autentica, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'OE ausiliario si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice appalti, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'OE ausiliaria, a meno che si tratti di avvalimento c.d. "di garanzia", ossia sui soli requisiti economico-finanziari;
 - v. PASSOE dell'OE ausiliario;
 - c) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 - d) garanzie, di cui all'art. 10 del Disciplinare - nella forma indicata al medesimo articolo -, e documento attestante l'avvenuto versamento dei relativi premi, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice appalti, alla prestazione della garanzia definitiva *ex art.* 103 del Codice appalti;
 - e) attestato di sopralluogo, previsto dall'art. 11 del Disciplinare;
 - f) dichiarazione *ex art.* 165, comma 4 del Codice appalti, sottoscritta da uno, o più, istituto/i finanziatore/i attestante l'interesse dello/gli stesso/i a finanziare il Concorrente in relazione alla Concessione, senza che ciò costituisca un impegno vincolante in tal senso.

2. Per i Concorrenti che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice appalti, deve essere allegata la copia conforme delle certificazioni che danno diritto a tale riduzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori che devono essere inoltrate da parte dei Concorrenti che presentano l'offerta in forma plurisoggettiva

1. Le dichiarazioni, di cui al presente comma, sono sottoscritte secondo le modalità descritte agli artt. 15.1 e 15.1 del Disciplinare, secondo il Modello C allegato al Disciplinare. I Concorrenti plurisoggettivi, in virtù della forma di partecipazione alla Gara assunta, forniscono i documenti individuati nei seguenti commi del presente articolo del Disciplinare.
2. **Per i RTI già costituiti:**
 - a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) dichiarazione in cui si indicano, conformemente all'art. 48, comma 4 del Codice appalti, le prestazioni e le relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli OE riuniti in RTI.
3. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
 - a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione dell'OE capofila;
 - b) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice appalti, le prestazioni e le relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli OE consorziati.
4. **Per i RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**, dichiarazione attestante:
 - a) l'OE al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente per i RTI, o consorzi, o GEIE, secondo le prescrizioni dell'art. 48, comma 8 del Codice appalti, conferendo mandato collettivo speciale, con rappresentanza, all'OE qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto di Concessione, in nome e per conto, delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, in ossequio all'art. 48, comma 4 del Codice appalti, le prestazioni e le relative quote percentuali, che saranno eseguite dai singoli OE riuniti, o consorziati.
5. **Per le Reti - se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 - a) copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali OE la Rete concorre;
 - c) dichiarazione che indichi le prestazioni e le relative quote percentuali, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete.
6. **Per le Reti - se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:**
 - a) copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'OE mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del Codice Amministrazione digitale, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale;

- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete.
7. **Per le Reti: se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la stessa partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito all'OE designato quale mandatario e l'indicazione delle prestazioni e delle relative quote percentuali, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 Codice Amministrazione digitale, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun OE aderente al contratto di rete, attestanti:
- i) a quale OE, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale, con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI;
- iii) l'indicazione delle prestazioni e delle relative quote percentuali, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete.
8. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
9. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Codice Amministrazione digitale.
10. Le dichiarazioni, di cui al presente articolo del Disciplinare, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B-OFFERTA TECNICA

1. Allo *step 2 "Offerta Tecnica"* del percorso guidato "*Invia offerta*", il Concorrente carica, secondo le modalità già descritte all'art. 13 del Disciplinare, **pena il rigetto dell'offerta**, i seguenti documenti facenti parte della busta telematica "**B-Offerta tecnica**":
- a) **PROGETTO DEFINITIVO** - redatto sulla base del PFTE e tenendo conto del PE Realizzativo, che tenga conto degli aspetti indicati al punto A della tabella riportata all'art. 18 del Disciplinare;
- b) **RELAZIONE SERVIZI** - volta a descrivere gli aspetti migliorativi dei servizi, articolata secondo la ripartizione dei relativi elaborati del Gestionale posti a base di Gara, nonché con specifica evidenza degli aspetti contemplati negli elementi di valutazione, di cui al punto B della tabella riportata all'art. 18 del Disciplinare. In particolare, il documento deve contenere:
- i) la descrizione dettagliata delle modalità e della struttura di coordinamento che il Concorrente intende adottare per la gestione del Servizio di disponibilità;
- ii) la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio di manutenzione, accompagnata da un documento separato, non conteggiato ai fini del limite dimensionale della relazione nel suo complesso, contenente il piano delle manutenzioni e delle sostituzioni dei principali elementi impiantistici ed edili, da ritenersi non

esaustivo e che non escluda la possibilità di rinnovo a fine vita degli elementi non riportati nello stesso;

- iii) la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione degli arredi e delle apparecchiature medicali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti indicati nei criteri motivazionali di seguito descritte;
 - iv) una scheda descrittiva delle apparecchiature medicali messe a disposizione, con le relative caratteristiche tecnico-funzionali, compresi i consumi energetici e le modalità di installazione;
 - v) una scheda descrittiva degli arredi messi a disposizione, con le relative caratteristiche tecnico-funzionali;
 - vi) la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio energia.
- c) **ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA CONVENZIONE E DELLA MATRICE** - relazione contenente gli elementi migliorativi, in relazione agli aspetti identificati al punto C.1 della tabella di cui all'art. 18 del Disciplinare. Tutte le migliorie proposte dai Concorrenti devono essere riportate anche in un documento di confronto tra il documento originale posto a base di Gara e quanto offerto;
- d) **MIGLIORIE NEL MECCANISMO** - i Concorrenti devono inserire le eventuali migliorie nel Meccanismo che riflettono le modifiche del Gestionale e della Convenzione dedotte in offerta, in funzione del punto C.2 della tabella di cui all'art. 18 del Disciplinare. Tutte le migliorie proposte dai Concorrenti devono essere riportate anche in un documento di confronto tra il documento originale posto a base di Gara e quanto offerto;
- e) **CRONOPROGRAMMA** - evidenzia le tempistiche indicate per le varie lavorazioni, coerenti con il cronoprogramma del PFTE a base di Gara per le diverse fasi di progettazione, esecuzione dei Lavori e gestione, nelle due fasi previste (Fase 2A e Fase 2B), e deve illustrare le modalità di coordinamento delle stesse rispetto alla Fase 1 dei lavori sul Nuovo Ospedale. Il cronoprogramma deve, altresì, contenere la specificazione delle tempistiche di investimento (senza riferimenti economici), comprensive delle percentuali di realizzazione che danno origine ai SAL - anche questi senza la relativa valorizzazione economica - e l'espresso impegno al rispetto del PEF Offerto e dei relativi tempi per la realizzazione degli investimenti, secondo quanto stabilito dall'art. 171, comma 2, lett. b) del Codice appalti.
2. I criteri motivazionali relativi ai punti contenuti nella tabella, di cui all'art. 18 del Disciplinare, sono illustrati nell'Allegato "*Criteri di valutazione*".
 3. I Concorrenti devono comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono specifiche parti della propria offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali propri, tali da sottrarle ad eventuali richieste di accesso agli atti. Con tale disposizione di Gara, si intende assolto l'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii.
 4. Con tale specificazione, da parte del Concorrente, si intende, inoltre, esercitata la facoltà, di cui al comma 2, dell'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii.
 5. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore.
 6. Nel caso di Concorrenti organizzati in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate all'art. 15.1 del Disciplinare per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA

1. Allo *step* 3 "*Offerta economica*" del percorso guidato "*Invia offerta*", il Concorrente caricherà, secondo le modalità già descritte all'art. 13 del Disciplinare, **pena il rigetto dell'offerta**, i seguenti documenti facenti parte della busta telematica "*C-Offerta economica*":
 - a) **PEF Offerto** - redatto in lingua italiana, asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice appalti, e strutturato sulla base del PEF sintetico di Gara, e in ottemperanza alle indicazioni

metodologiche contenute nell'allegato al disciplinare: "Indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico e finanziario (PEF)";

- b) **il PEF Offerto deve** evidenziare i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, in relazione all'esecuzione della Concessione. Il PEF Offerto deve:
- i. recare l'indicazione in ordine alla copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto, con indicazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato, al termine della Concessione;
 - ii. specificare il totale delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo di tali spese non può superare il 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento indicato nel PEF sintetico di Gara.
- c) **QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE** che sintetizzi il valore de:
- i. l'investimento relativo ai Lavori;
 - ii. i costi relativi al Servizio di progettazione;
 - iii. i costi relativi al Servizio di disponibilità;
 - iv. i ricavi di gestione previsti, suddivisi per tipologia, riguardanti il Contributo pubblico, il Corrispettivo di disponibilità offerto ed i Servizi commerciali;
- d) **OFFERTA ECONOMICA**, redatta secondo il Modello E allegato al Disciplinare, con l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto sul Corrispettivo di disponibilità in relazione alle sue diverse componenti, quali indicate nel PEF sintetico di Gara.
2. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.
 3. Ogni Concorrente, nella propria offerta economica, deve indicare espressamente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale.
 4. Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore.
 5. Nel caso di Concorrenti organizzati in forma plurisoggettiva, gli elaborati facenti parte dell'offerta economica devono essere sottoscritti, con le modalità indicate all'art. 15.1 del Disciplinare, per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
 6. Non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano un aumento del valore del Contributo pubblico e del Corrispettivo di disponibilità posti a base di Gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 95, comma 2, 173 e 183, comma 4, del Codice appalti.
 1. A tal fine, coerentemente con, e in ossequio alle, modalità previste dall'art. 77 del Codice appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è istituita la commissione giudicatrice (la "**Commissione**"). La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
 2. La Commissione è composta da 3 (tre) commissari (i "**Commissari**"). I Commissari sono individuati mediante il ricorso al personale dell'ULSS, o di altri enti facenti parte del Sistema Sanitario Regionale, purché in possesso delle necessarie competenze, o tra professionalità esterne

alla Concedente. La scelta dei Commissari è effettuata tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nei settori oggetto della Gara, esperienza e professionalità di cui l'ULSS dà atto nel relativo provvedimento di nomina.

3. La Concedente pubblicherà sulla Piattaforma, oltre che sul proprio sito, nella sezione Amministrazione trasparente, come prescritto dall'art. 29, comma 1 del Codice appalti, la composizione della Commissione e i *curricula* dei Commissari, con le relative dichiarazioni in merito all'insussistenza, per ciascuno di essi, delle ipotesi di incompatibilità e di conflitto d'interessi previste per legge.
4. La Commissione propone l'aggiudicazione della Concessione al Concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti sia all'offerta tecnica, sia all'offerta economica, secondo i criteri e sotto criteri di valutazione di seguito descritti:
 - a. offerta tecnica: 70
 - b. offerta economica: 30.
5. I punteggi sono attribuiti dalla Commissione, sulla base dei criteri motivazionali di cui all'Allegato "*Criteri di valutazione*", prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione, ai quali è attribuito il relativo *sub*-punteggio, su un punteggio massimo conseguibile pari a 100:

A. - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO			
A1. Adeguamento alle norme sanitarie (dotazioni ospedaliere)			
Elemento di valutazione	Criteri di valutazione	Punti	
A.1.1	Adeguamento alla DGRV 614/2019: ridefinizione dei locali e delle loro destinazioni d'uso in relazione al "progetto realizzativo" e alla relazione sanitaria ad esso allegata. <i>Layout</i> distributivo.	5	25
A.1.2	Adeguamento alla DGRV 614/2019: ridefinizione dei locali e delle loro destinazioni d'uso in relazione al "progetto realizzativo" e alla relazione sanitaria ad esso allegata. Schemi distributivi impianti meccanici, elettrici, rete-dati e speciali.	3	
A.1.3	Adeguamento alla DGRV 614/2019: ridefinizione dei locali e delle loro destinazioni d'uso in relazione al "progetto realizzativo" e alla relazione sanitaria ad esso allegata. Schemi distributivi impianti gas medicali sia a livello di unità operativa, che di dorsali verticali e orizzontali.	3	
A.1.4	Azioni di contenimento dell'emergenza rischio biologico: soluzioni migliorative del <i>layout</i> distributivo delle aree al grezzo in relazione alle aree di attesa e area prelievi dedicate a utenti potenzialmente epidemici.	2	
A.1.5	Azioni di contenimento dell'emergenza rischio biologico: interventi migliorativi per l'adeguamento dei flussi d'accesso al Pronto Soccorso degli utenti potenzialmente epidemici e/o in attesa di diagnosi.	2	
A.1.6	Azioni di contenimento dell'emergenza rischio biologico: interventi per garantire la riconversione dei posti letto da degenza ordinaria a degenza semintensiva, con particolare attenzione agli impianti tecnologici, e alla loro riconversione in tempi rapidi e in modalità non invasiva.	3	

A.1.7	Attrezzature elettromedicali per l'adeguamento alla DGRV 614/2019: proposta migliorativa in relazione alla versatilità ed intercambiabilità dei sistemi forniti per la gestione e riconversione delle degenze con particolare attenzione ai solleva malati e ai pensili.	4	
A.1.8	Azioni di contenimento dell'emergenza rischio biologico per le attrezzature elettromedicali: proposte migliorative relative alle superfici a contatto con paziente e di interfaccia con utilizzatore, al fine di garantire la massima disinfezione e pulizia.	3	
A.2. Criteri di umanizzazione delle degenze e delle aree critiche			
Elemento di valutazione	Criteri di valutazione	Punti	
A.2.1	Proposta progettuale di armonizzazione delle stanze di degenza per l'integrazione tra gli arredi e gli impianti altamente tecnologici, in modo da poter rendere l'ambiente di degenza il più alberghiero possibile (opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici ed impianti rete-dati).	3	15
A.2.2	Proposta progettuale di armonizzazione delle stanze di degenza per l'integrazione tra gli arredi e le attrezzature elettromedicali al fine di rendere più fruibile l'utilizzo rispettando il minor impatto visivo sull'ambiente di degenza, con particolare attenzione ai solleva malati e alle travi testa-letto.	3	
A.2.3	Proposta migliorativa delle caratteristiche minime delle attrezzature individuate nella relazione sulle attrezzature elettromedicali e arredi a corredo del PFTE, con particolare attenzione alle prestazioni verso il paziente (velocità di esecuzione e <i>comfort</i>) e alla maggior qualità per la tutela dell'operatore. Coerenza delle attrezzature offerte con i posti letto presenti e le loro specialità.	3	
A.2.4	Proposta migliorativa delle caratteristiche minime degli arredi proposti nella relazione sulle attrezzature elettromedicali e arredi a corredo del PFTE, con particolare attenzione alla mobilità interna dei pazienti avendo cura di preservare la <i>privacy</i> di ogni singolo paziente. Coerenza degli arredi offerti con i posti letto presenti e le loro specialità.	3	
A.2.5	Proposta migliorativa in riferimento agli impianti tecnologici della centrale termica per i principali componenti della centrale tecnologica in relazione a quanto espresso nei documenti del PFTE. Verrà data particolare rilevanza all'implementazione dei sensori in campo e alla connettività di tali sistemi con le sedi principali HUB (Vicenza).	3	
TOTALE PUNTEGGIO A - PROGETTO DEFINITIVO		40	
B. - RELAZIONE SERVIZI			
Elemento di valutazione	Criteri di valutazione	Punti	
B.1. Struttura di coordinamento			
B.1	Adeguatezza della struttura proposta ed efficacia delle modalità di coordinamento descritte.	2	2

B.2. Servizi manutenzione ed energia			
B.2.1	Progetto dettagliato con miglioramento rispetto a quanto offerto indicando le attività svolte e i processi che verranno intrapresi sia in interventi di pronta disponibilità, che emergenziali che di manutenzione proattiva e ordinaria - Squadra emergenza, reperibilità e servizio di gestione.	3	10
B.2.2	Piano delle manutenzioni e delle sostituzioni dei principali elementi impiantistici ed edili.	3	
B.2.3	Integrazione con sistemi antincendio, controllo aria, rete fonia-dati e gas medicali.	2	
B.2.4	Utilizzo acqua raccolta da piovana per vaschette WC, irrigazione, verde - Impianti tecnologici centrale termica manutenzione.	2	
B.3 Servizio di manutenzione attrezzature e arredi			
B.3.1	Livelli di servizio per pronto intervento e riparazione degli arredi e qualità proposta per le parti di ricambio o di integrazione	3	6
B.3.2	Livelli di servizio per pronto intervento, manutenzione correttiva e preventiva, analisi elettriche ed elettroniche. Personale in presidio per la manutenzione delle Attrezzature elettromedicali	3	
B.4 Servizio di disponibilità			
B.4.1	Miglioramento dei livelli minimi espressi nel Gestionale in relazione a tutte le componenti facenti parte del Servizio di disponibilità.	2	2
TOTALE PUNTEGGIO B - RELAZIONE SERVIZI		20	
C. - ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA CONVENZIONE E DELLA MATRICE			
Elemento di valutazione	Criteri di valutazione		Punti
C.1 Bozza di Convenzione			
C.1.1	Tempistiche limitanti la Concedente sulle scelte.	3	7
C.1.2	Misura dello scostamento rispetto agli indicatori che dà luogo all'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.	2	
C.1.3	Adeguatezza e completezza della Matrice dei rischi.	2	
C.2 Meccanismo			
C.2.1	Migliorie nel meccanismo di decurtazione del canone di disponibilità	3	3
TOTALE PUNTEGGIO C - ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA CONVENZIONE E DELLA MATRICE		10	
D. - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA			
	Criteri di valutazione		Punti
D.1	Corrispettivo di disponibilità offerto.	30	
TOTALE PUNTEGGIO D - OFFERTA ECONOMICA		30	
TOTALE PUNTEGGI A+B+C+D			100

6. Tutte le lavorazioni relative alle soluzioni migliorative, che saranno contrattualmente impegnative per il Concorrente, si intendono comprese nei prezzi indicati nell'offerta economica presentata e non comportano alcun onere economico aggiuntivo per la Concedente.

19. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il punteggio è assegnato con il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto previsto dal paragrafo VI.1 della Linee guida n. 2, adottate dall'ANAC il 21 settembre 2016, ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, recanti le indicazioni operative in merito all'utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le "LG OEPV"), attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

\sum_n = sommatoria

2. I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

- a) per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica), attraverso la media dei coefficienti (variabili tra zero e uno), attribuiti, discrezionalmente, dai singoli commissari, secondo la scala di valori riportata nella seguente tabella.

Coefficiente	Giudizio
0,00	Insufficiente
0,25	Sufficiente
0,50	Buono
0,75	Distinto
1,00	Ottimo

I Commissari possono esprimere anche punteggi intermedi centesimali.

Successivamente, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari sarà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione);

- b) per quanto riguarda la valutazione degli elementi quantitativi (offerta economica) attraverso il prezzo minimo, considerando il Corrispettivo di disponibilità totale offerto, sulla base della seguente formula, come illustrata nel Manuale Sintel "M-2SNTL-ISA-05 - Formule di attribuzione del punteggio economico"

$$W_i * V(a)_i$$

dove

$$V(a)_i = P_{\min} / P_0$$

P_{\min} = Prezzo più basso offerto in gara

P_0 = Prezzo offerto dal singolo concorrente

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) economico

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

1. La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche alla data e all'ora che saranno comunicate tramite la Piattaforma. Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei Concorrenti, oppure persone munite di specifica delega.
2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora, o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai Concorrenti sulla Piattaforma almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.
3. Le medesime modalità di comunicazione saranno adottate per le successive sedute pubbliche.
4. Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del Codice appalti e dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 77/2021, con l'inversione procedimentale, ossia esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.
5. Pertanto il seggio di gara appositamente costituito dalla Concedente (il “**Seggio**”) procederà, nella prima seduta, utilizzando le modalità individuate da Sintel, come segue:
 - a. apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “*Apertura Buste*”, senza verificare il contenuto delle stesse;
 - b. attribuzione dell'esito “*Ammessa ex art. 133 comma 8*” a ciascun offerente.
6. Il Seggio chiuderà, quindi, sulla Piattaforma, la fase di “*Valutazione Amministrativa*”, provvedendo alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, che sarà trasmesso alla Commissione per lo svolgimento della fase di valutazione, di cui all'art. 21 del Disciplinare.
7. La segretezza delle offerte è assicurata dalla Piattaforma, tramite la quale avviene anche l'apertura dei plichi da parte della Commissione.

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE, ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE

1. Una volta effettuata l'apertura della busta amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione, in seduta pubblica telematica - la cui data e ora sono comunicate mediante la Piattaforma - procede alla apertura della busta B concernente l'offerta tecnica, verificando la presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare.
2. In una o più sedute riservate, la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare, sub art. 19.
3. Successivamente, in seduta pubblica telematica - la cui data e ora sono comunicate mediante la Piattaforma -, la Commissione:
 - a) comunica le eventuali esclusioni dei Concorrenti e i punteggi delle offerte tecniche, e procede all'apertura della **busta C**, contenente l'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti e attribuendo il relativo punteggio;
 - b) valutate le offerte economiche, procede all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria della Gara;
 - c) in seduta riservata, la Commissione verifica la congruità, la coerenza e la completezza del PEF Offerto dal Concorrente primo classificato;
 - d) indica al RUP le eventuali offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari, o superiori, ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando o che, secondo l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice appalti, in base a elementi specifici appaiano anormalmente basse. In tale ipotesi, il RUP, con il supporto della Commissione, procede secondo quanto disposto dall'art. 22 del Disciplinare;

- e) laddove nessuna offerta risulti anomala, o all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta condotto dal RUP, la Commissione elabora la graduatoria definitiva della Gara.
4. Qualora le offerte di due, o più, Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo è posto primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Laddove i Concorrenti conseguano anche gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica ed economica, si procede mediante sorteggio.
 5. I verbali sono inviati ai Concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura" della Piattaforma. I verbali sono, inoltre, pubblicati sul profilo del committente, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 29, comma 1, parte prima del Codice appalti.
 6. Successivamente alla verifica dell'anomalia, o laddove non siano state riscontrate offerte anomale, il Seggio:
 - a) esamina la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare:
 - i. la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare;
 - ii. che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice appalti e del Disciplinare; e
 - iii. che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale previsti dal Disciplinare, esclusivamente sulla base del DGUE e delle dichiarazioni integrative caricati sulla Piattaforma;
 - b) attiva, se necessario e ricorrendone i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 14 del Disciplinare;
 - c) redige apposito verbale relativo alle attività svolte che trasmette al RUP.
 7. In relazione al Concorrente primo classificato, il RUP procede alla verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 5 e 6 del Disciplinare. Ove il Concorrente primo classificato non coincida con il Promotore, il RUP verifica il possesso dei requisiti anche in capo a quest'ultimo. Se del caso, il RUP, secondo l'art. 85, comma 5 del Codice appalti, può richiedere al Concorrente primo classificato e al Promotore di presentare documenti complementari aggiornati, conformemente agli artt. 86 e 87 del Codice appalti.
 8. All'esito della positiva verifica dei controlli, di cui al comma 7 del presente articolo del Disciplinare, la Concedente nomina il Concorrente primo classificato aggiudicatario della Gara e formula la proposta di aggiudicazione, provvedendo alle comunicazioni previste ex art. 76 del Codice appalti. Ove i controlli diano esito negativo, il RUP procede alla verifica del possesso dei requisiti in capo al secondo classificato e, ove positiva, nomina quest'ultimo aggiudicatario.
 9. In linea con le prescrizioni dell'art. 95, comma 10 del Codice appalti, prima dell'aggiudicazione, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice appalti. In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria, nonché allo scorrimento della graduatoria, previo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati.
 10. La proposta di aggiudicazione è approvata in conformità con quanto previsto dall'art. 33 del Codice appalti.
 11. La Concedente si riserva il diritto di sospendere la procedura di Gara, di non dar luogo alla stessa, di non giungere all'aggiudicazione e alla stipula della Convenzione in caso di ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 3 del Codice appalti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP. Si

precisa che, ai fini della individuazione della soglia di anomalia, per quanto riguarda l'offerta tecnica, sono presi in considerazione i punteggi quali risultanti prima della riparametrazione.

2. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, provvede, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 97, comma 4 e ss. del Codice appalti, assegnando al/ai Concorrente/i un termine pari a 15 (quindici) giorni per fornire la documentazione atta a giustificare i ribassi offerti. Successivamente, procede, in seduta riservata, all'esame della predetta documentazione, per verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
3. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice appalti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
4. Il RUP procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

23. PRELAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E ALTRE INFORMAZIONI

1. Se, in esito alla procedura di valutazione, di cui all'art. 21 del Disciplinare, il Promotore non risulta aggiudicatario, lo stesso:
 - a) può esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, di cui all'art. 76 del Codice appalti, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In questo caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, nella misura indicata da quest'ultimo nel PEF Offerto. A valle dell'esercizio del diritto di prelazione, sono svolti sul Promotore i controlli, previsti al comma 6 dell'art. 21 del Disciplinare;
 - b) se non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, quali identificate nel PEF sintetico di Gara.
2. La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3 del Codice antimafia. Inoltre, la Convenzione non può essere stipulata prima dell'approvazione del progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario e della presentazione, da parte di quest'ultimo, di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'investimento previsto.
3. La Convenzione è stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Codice appalti, all'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario ed entro 60 (sessanta) giorni dall'avveramento delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo del Disciplinare.
4. In ossequio alle prescrizioni dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice appalti, la garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione. Agli altri Concorrenti, è svincolata tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
5. All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice appalti.
6. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice appalti, la Concedente interpella, progressivamente, i Concorrenti che hanno partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
7. Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della Gara, secondo il dettato dell'art. 216, comma 11 del Codice appalti e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico

dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Concedente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

8. La Concedente comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
9. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.
10. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali (il "**GDPR**") e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la Concedente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce, di seguito, le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente procedura di Gara nei confronti dei Concorrenti ("**Interessati**"), nonché all'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo e del Capo III del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'ULSS, nella persona del dirigente *pro tempore*.
3. Il Responsabile per la Protezione dei dati personali è...
4. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, che identifica il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il Titolare del trattamento.
5. I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura di Gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.
6. I dati oggetto del trattamento riguardano, secondo l'art. 4, n.1, del GDPR, dati personali di tipo comune, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, dati di contatto, riferibili agli Interessati.
7. Potrebbero essere oggetto di trattamento dati relativi a condanne penali e reati, come sancito dall'art. 10 del GDPR.
8. I dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale autorizzato al trattamento, al quale sono state impartite idonee istruzioni, volte alla concreta tutela dei dati personali. L'ULSS può avvalersi di soggetti terzi nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, per effettuare il trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare.
9. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
10. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici, e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del Concessionario e all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Non è previsto un processo decisionale automatizzato, neanche per finalità di profilazione, come definita dall'art. 13, par. 2, lettera f) del GDPR.
11. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla Gara, **pena l'esclusione**. Con riferimento al Concorrente aggiudicatario, il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione della Convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
12. Secondo l'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, i dati personali sono conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati.
13. Il GDPR attribuisce agli Interessati i seguenti diritti:
 - a) diritto di accesso (art. 15 del GDPR), ossia di ottenere, in particolare:

- i. la conferma dell'esistenza dei dati personali,
 - ii. l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
 - iii. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - iv. gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
 - v. il periodo di conservazione;
- b) diritto di rettifica (art. 16 del GDPR);
 - c) diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR);
 - d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
 - e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
 - f) diritto di opposizione (art. 21 del GDPR);
 - g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del GDPR).
14. In relazione al trattamento dei dati che riguardano gli Interessati, questi ultimi potranno rivolgersi al Titolare del trattamento per l'esercizio dei propri diritti.
15. Laddove ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal GDPR, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
16. La presentazione dell'offerta da parte dei Concorrenti attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR, al quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente previsto dal Disciplinare.

25. NORME E CONDIZIONI FINALI

1. Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata, o contenuta, nel Disciplinare, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dalla Gara sono deferite alla competenza esclusiva del T.A.R. Veneto.

Modulistica di Gara:

- **Protocollo di legalità**
- **Modello A:** domanda di partecipazione
- **DGUE da compilare**
- **Modello B:** dichiarazioni integrative
- **Modello C:** dichiarazioni da rendere in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva
- **Modello D:** dichiarazione *ex art. 165, comma 4 del Codice appalti*
- **Modello E:** offerta economica
- **Allegato "Criteri di valutazione"**
- **Allegato "Indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico e finanziario (PEF)"**
- **Allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"**